COMUNE DI MONGHIDORO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER 'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25/7/2022

(abroga la Deliberazione di Consiglio n. 5/2021)

INDICE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
Articolo 2 - Presupposto e natura del Canone
Articolo 3 - Soggetto passivo del Canone
Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata
Articolo 5 - Rilascio atti concessori
Articolo 6 - Responsabile della Gestione
Articolo 7 - Esenzioni Canone
Articolo 8 - Agevolazioni Canone
Articolo 9 - Criteri per la determinazione del Canone
Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali
Articolo 11 - Determinazione del Canone Permanente
Articolo 12 - Determinazione del Canone Temporaneo
Articolo 13 - Modalità e termini di pagamento
Articolo 14 - Controllo dei versamenti
Articolo 15 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive
Articolo 16 - Riscossione coattiva
Articolo 17 - Rimborsi
Articolo 18 - Contenzioso
Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il "Canone di Concessione dei Mercati", di seguito definito Canone, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, sulla scorta di quanto disposto dal comma 837 e ss. dell'art.1 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019. Il Regolamento in questione contiene i principi e le disposizioni riguardanti il versamento del Canone per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Monghidoro delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Nel presente Regolamento sono disciplinati:
   - le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del Canone;
   - le modalità ed i termini di pagamento del Canone;
   - le agevolazioni e le esclusioni applicabili;
   - la procedura di contestazione per omesso e/o ritardato versamento, le penalità e gli interessi moratori, nonché le indennità e le sanzioni amministrative per le occupazioni abusive;
   - i rimborsi e le relative procedure.

Articolo 2 - Presupposto e natura del Canone

1. Il Canone è dovuto per le occupazioni anche abusive delle aree mercatali che insistono su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Monghidoro.
2. Il Canone ha natura patrimoniale e non tributaria; ne consegue che non risultano applicabili gli istituti espressamente previsti per i tributi comunali.

Articolo 3 - Soggetto passivo del Canone

1. Il titolare dell'atto di concessione di suolo pubblico o, in mancanza, l'occupante di fatto, sono tenuti al versamento del Canone in proporzione alla superficie risultante dall'atto autorizzatorio o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
2. Gli operatori c.d. "spuntisti" che occupano posteggi regolarmente istituiti nell'ambito delle aree mercatali comunque denominate, nei casi in cui tali posteggi risultino liberi perché non ancora assegnati, oppure a causa dell'assenza del concessionario, sono tenuti al pagamento del Canone.
3. Gli "spuntisti" possono occupare tali posteggi purché ne abbiano titolo secondo i criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni dei posteggi occasionalmente vacanti. Gli organi preposti al controllo disporranno l'immediata rimozione dell'occupazione nel caso in cui chi occupa l'area abbia omesso il versamento del Canone.
4. La concessione di suolo pubblico per posteggio ha natura personale.

Articolo 4 - Tipologia delle occupazioni e durata

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche dei mercati comunque denominati dalla vigente normativa regionale e comunale, ivi comprese quelle in aree anche attrezzate, sono classificate permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti, e quindi soggette al Canone permanente, le occupazioni di suolo pubblico di carattere stabile con presenza o meno di impianti, manufatti o comunque di un'opera visibile, e che si protraggono ininterrottamente per una o più annualità solari.

3. Sono temporanee, soggette quindi al Canone temporaneo, le occupazioni di suolo pubblico che, pur se effettuate sulla base di una concessione pluriennale, si realizzano unicamente nelle giornate, negli spazi e nei tempi destinati allo svolgimento del mercato.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti quando sono realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, altrimenti sono considerate temporanee.
5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

Articolo 5 - Rilascio atti concessori

1. Per il rilascio da parte del competente ufficio degli atti di autorizzazione amministrativa e di concessione di suolo pubblico relativi al mercato, si rinvia alle modalità stabilite dal Regolamento comunale per l'Esercizio del Commercio sulle Aree Pubbliche del Comune di Monghidoro.

Articolo 6 - Responsabile della Gestione

1. Il responsabile dell'attività gestionale relativa al Canone disciplinato dal presente Regolamento è il funzionario responsabile dell'Area Vigilanza.

Articolo 7 - Esenzioni Canone

1. Sono esenti dal Canone le seguenti occupazioni:
    a. per commercio ambulante itinerante con soste inferiori a 60 minuti, a condizione che la vendita sia effettuata solo tramite veicolo o furgone o altra struttura mobile, senza occupazione di suolo pubblico mediante esposizione di merce;
    b. con tende aggettanti sul suolo pubblico poste a corredo dei singoli posteggi;
2. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, ha facoltà di esentare dal Canone Temporaneo particolari iniziative mercatali di durata limitata in occasione di particolari ricorrenze civili o religiose.

Articolo 8 - Agevolazioni Canone

1. I titolari di concessioni su suolo pubblico relative a posteggi delle aree mercatali anche attrezzate, ubicate in piazze o strade precluse al traffico veicolare o pedonale a causa di lavori pubblici di durata continuativa superiore a 6 mesi beneficiano, se in regola con i versamenti pregressi, e a condizione che non sia stato assegnato temporaneamente un altro posteggio per l'esercizio dell'attività del mercato, di una riduzione in misura pari al 50% dell'importo del Canone annualmente dovuto.
2. Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1 i concessionari interessati dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio di polizia municipale. I concessionari interessati, con tale istanza, potranno richiedere il rimborso senza interessi del Canone se già interamente corrisposto, oppure la riduzione del Canone dovuto e non ancora versato. La produzione dell'istanza è comunque condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. Nell'eventualità che il periodo di preclusione al traffico veicolare o pedonale dovuto a lavori pubblici sia a cavallo di due distinte annualità ed abbia una durata complessiva superiore a sei mesi, ma i sottoperiodi relativi alle due annualità contigue abbiano una durata inferiore a sei

mesi, l'agevolazione sarà concessa per l'annualità nella quale il periodo di preclusione al traffico risulti maggiore.

3. Nel caso di lavori pubblici continuativi di durata superiore a 6 mesi che comportino una limitazione all'accessibilità dell'area, la Giunta Municipale ha la facoltà, mediante espresso provvedimento deliberativo, di concedere riduzioni del Canone fino al massimo del 50% per i concessionari di aree mercatali anche attrezzate in regola con i pregressi versamenti, relativamente al solo periodo di effettiva limitazione dell'accessibilità dell'area a causa dei cantieri. Il Comune applicherà l'agevolazione, previa espressa istanza degli interessati, ed a seguito di espressa comunicazione da parte dell'ufficio Tecnico competente che confermi la presenza dei requisiti tecnici sopra indicati.
4. Per le sole occupazioni di carattere temporaneo e relative ai soli mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale si applica una riduzione del 30% del Canone dovuto.
5. Alle occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, si applica una riduzione della tariffa del 50%.

Articolo 9 - Criteri per la determinazione del Canone

1. Le tariffe del Canone sono approvate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dalla Giunta comunale; in caso di mancata deliberazione si applicano le tariffe già approvate per l'anno precedente oppure, in caso di mancata deliberazione da parte della Giunta comunale, si applicano le tariffe standard stabilite dalla Legge 160/2019.
2. Il Canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
    a. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
    b. durata dell'occupazione espressa in ore e giorni.

Articolo 10 - Classificazione delle strade, aree, spazi pubblici ed aree mercatali

1. Ai fini dell'applicazione del Canone, il territorio comunale non è suddiviso, sulla base dell'importanza delle aree.

Articolo 11 - Determinazione del Canone Permanente

1. Il Canone Permanente, nel caso di istituzione di aree attrezzate, è calcolato moltiplicando la tariffa annuale per la superficie risultante dall'atto di concessione.
2. La tariffa standard annua di riferimento per le occupazioni permanenti, se non deliberata dalla Giunta comunale, è stabilita dall'art. 1 comma 841 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019. Eventuali aggiornamenti della tariffa standard ad opera di successive modifiche della legge suddetta si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
3. La tariffa ordinaria permanente è determinata su base annuale e per unità di superficie espressa in metri quadrati.

Articolo 12 - Determinazione del Canone Temporaneo

1. Il Canone temporaneo è calcolato moltiplicando la tariffa giornaliera per ciascun metro quadro di superficie risultante dall'atto di concessione o di quella assegnata allo spuntista per la singola giornata, tenendo conto delle ore di effettiva disponibilità del suolo.
2. Le frazioni di superficie inferiori al metro quadrato sono calcolate con arrotondamento all'unità superiore.
3. La tariffa standard giornaliera di riferimento per le occupazioni temporanee, se non stabilita dalla Giunta comunale, è stabilita dall'art. 1 comma 842 della Legge n.160 del 27 dicembre 2019. Eventuali aggiornamenti della tariffa base standard ad opera di successive modifiche della legge suddetta si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.
4. Le tariffe del Canone temporaneo si applicano frazionate per ore fino a un massimo di 9 in relazione all'orario di effettiva disponibilità del suolo. Le frazioni di ore sono computate per intero arrotondando per eccesso.

Articolo 13 - Modalità e termini di pagamento

1. Per le nuove occupazioni sia permanenti, sia temporanee, il pagamento del Canone è dovuto in proporzione ai mesi di effettiva disponibilità del suolo, computando per intero le frazioni di mese a decorrere dalla data di rilascio della concessione; il pagamento deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione.

2. Per le occupazioni la cui concessione sia stata rilasciata nel corso dell'anno, se l'importo del Canone è superiore ad euro 260,00, il titolare può avvalersi del pagamento rateizzato senza applicazione di interessi; in tal caso, la prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio della concessione e la rata successiva, di pari importo, dovrà essere corrisposta entro la fine del secondo mese successivo rispetto alla data di rilascio della concessione; comunque l'intero importo dovuto deve essere corrisposto entro l' anno di rilascio del titolo.

3. Il Canone dovuto per annualità successive a quella del rilascio della concessione è riferito a 12 mesi e deve essere corrisposto per intero entro il 31 maggio. Se l'importo del Canone è superiore ad euro 260,00, il titolare può avvalersi del pagamento rateizzato senza applicazione di interessi; in tal caso il pagamento è frazionato in 2 rate aventi scadenza 31 maggio, e 31 luglio dell'anno di riferimento.

4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o mediante le altre modalità previste dal medesimo codice.

5. Il subingresso nella concessione per un posteggio singolo oppure per un posteggio inserito in un mercato anche attrezzato, in seguito a vendita, affitto o cessione di ramo d'azienda, è subordinato alla verifica della regolarità del pagamento dei Canoni per concessione mercati e del precedente prelievo TOSAP dovuti al Comune da parte del cedente.

6. Nel caso dalla verifica emergano debiti relativi alla concessione, l'ufficio competente sospende il subingresso finché il debito non venga saldato o dal cedente o dal subentrante. Il subingresso non viene sospeso se il debito si riferisce esclusivamente ad una sanzione amministrativa, stante la natura personale ed afflittiva della stessa nei confronti del trasgressore.

7. Il subingresso nella concessione è consentito qualora sia stata concessa la rateizzazione delle somme dovute, ma non nel il caso in cui sia intervenuta la definitiva decadenza dalla rateizzazione come previsto dal Regolamento delle entrate e della riscossione.

8. Il subingresso nella concessione nel caso di debito rateizzato da parte del cedente, è consentito a condizione che il subentrante si accolli il debito, oppure a condizione che il cedente garantisca il debito con una fideiussione bancaria.

9. Nel caso di rinuncia all'occupazione da parte del concessionario, il Canone dovuto è calcolato fino alla data di rinuncia risultante dagli atti. Eventuali versamenti effettuati in eccedenza rispetto a quanto dovuto non saranno rimborsati.

10. Al provvedimento di concessione è allegato un prospetto di calcolo del Canone che dovrà contenere le seguenti informazioni:
   a. gli estremi del titolo concessorio;
   b. il soggetto passivo;
   c. l'importo del Canone dovuto;
   d. le eventuali agevolazioni concesse

11. Il prospetto di calcolo non viene allegato nel caso di sostituzione della concessione prevista dalla legge. Nel caso in cui l'importo indicato nel prospetto fosse errato, il competente ufficio richiederà il conguaglio senza applicazione di sanzioni ed interessi. La richiesta del conguaglio avverrà mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). Decorsi i termini per il pagamento del conguaglio, l'Ente procederà ad emettere l'atto di contestazione per omesso o tardivo versamento in base a quanto disposto dal presente regolamento.

12. Il Canone non è dovuto per importi inferiori a 5 euro.

13. Il versamento del Canone deve essere effettuato con arrotondamento per eccesso all'unità di Euro più vicina.

14. Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione effettuata prima della scadenza naturale della stessa l'obbligazione di pagamento del canone cesserà solo a decorrere dall'anno successivo alla rinuncia.

Articolo 14 - Controllo dei versamenti

1. Alle violazioni relative agli obblighi di versamento del canone, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettera h) della legge 160/2019.
2. Nel caso in cui il soggetto inadempiente non effettui il versamento nei termini previsti il comune provvede alla contestazione del mancato pagamento del canone dovuto intimandone il versamento ed irrogando la sanzione in misura pari al canone non versato.
3. Decorso infruttuosamente il termine per il pagamento degli importi dovuti a titolo di canone e a titolo di sanzioni ed interessi il comune avvia le procedure di riscossione coattiva ed emette un provvedimento di revoca della concessione o dell'autorizzazione.
4. Il controllo dei versamenti è effettuato entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data in cui il versamento era dovuto.

Articolo 15 - Sanzioni e indennità per occupazioni abusive

1. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
   a) un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
   b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio dell'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a), ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).
2. Nei casi di occupazione realizzate abusivamente, l'accertatore, in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 ed alla L. 689/1981, intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione e il ripristino dello stato dei luoghi.

3. In caso di inadempimento da parte del soggetto tenuto alla rimozione degli illeciti il comune porrà in essere tutte le azioni necessarie per il ripristino dei luoghi e per la rimozione dei manufatti abusivi, ponendo a carico del contravventore tutti i costi sostenuti ed ogni onere accessorio.
4. Gli oneri ed i costi di cui al precedente comma 3 sono recuperati con emissione di specifico provvedimento.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate ai sensi di legge e del Regolamento comunale delle entrate e della riscossione.

Articolo 16 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure previste dal regolamento comunale delle entrate e della riscossione.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 17 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Per le modalità di rimborso, il computo degli interessi e le possibili compensazioni si rinvia a quanto disposto dal vigente regolamento delle entrate e della riscossione.

Articolo 18 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 19 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. Per le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2022 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento.